

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 27/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 141050, con la quale il Sig. Concadoro Bartolomeo, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 21/12/2018 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 30785 del 14/03/2018 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che il Sig. Concadoro Bartolomeo ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 17/12/2018;
- VISTA la nota prot. n. 18133 del 13/04/2018 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 99420 del 12/09/2018 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/01/2019;
- VISTO il DA n. 9738 del 18/12/1993, vistato dalla competente Ragioneria centrale il 21/12/1993 al n. 5464, con il quale il predetto dipendente è stato inquadrato con decorrenza giuridica ed economica 21/09/1993 nella qualifica di assistente tecnico;
- VISTO il DDS n. 1408 del 17/03/2005 con il quale al Sig. Concadoro Bartolomeo sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza anni 2, mesi 5 e giorni 20;
- VISTO il DDS n. 789 dell'1/04/2011 con il quale al Sig. Concadoro Bartolomeo sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 11, mesi 2 e giorni 30;
- VISTO il DDG n. 2296 del 04/03/2004 con il quale il Sig. Concadoro Bartolomeo, ai sensi e per gli effetti del DPREg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare militare;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;

CONSIDERATO che il Sig. Concadoro Bartolomeo a decorrere dal 31/12/2018 vanta l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 21/09/1993 al 31/12/2018	25	3	9
Servizio riconosciuto (DDS n. 1408 del 17/03/2005)	2	5	20
Servizio ricongiunto (DDS n. 789 dell'1/04/2011)	11	2	30
Servizio militare dal 19/04/1977 al 18/04/1978	1	0	0
Totale anzianità di servizio utile a pensione	39	11	29

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/01/2019, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. CONCADORO BARTOLOMEO, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 29 NOV 2018



IL DIRIGENTE GENERALE
Rosalia Pippa